



REGIONE VENETO

INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

PSR SRD13 – AZ 1

DGR n. 1132 del 22/09/2025

REGIONE VENETO

INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

PSR SRD13

DGR n. 1132 del 22/09/2025

1. OBIETTIVI

L'intervento mira a **rafforzare la produttività**, la redditività e la **competitività delle imprese agroalimentari**, favorendo la crescita economica delle aree rurali e il miglioramento delle performance ambientali e climatiche.

Concorre, inoltre, al raggiungimento dell'obiettivo di promuovere l'**occupazione**, la **crescita**, la **parità di genere**, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'**inclusione sociale** e lo **sviluppo locale** nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le **imprese**, singole o associate iscritte alla CCIAA, che svolgano sia l'attività di **trasformazione** che di **commercializzazione di prodotti agricoli**¹ (come definite ai sensi dell'art. 2, numeri (35) e (45) del Reg (Ue) 2022/2472² e dell'Allegato I del TFUE), con esclusione dei seguenti:

- prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- le imprese in difficoltà;
- le imprese che realizzano investimenti per la produzione di biocarburanti o energia da colture alimentari.

Se l'impresa produce anche materia prima agricola, questa non deve superare il 50% del totale della materia prima trasformata.

¹ Si definisce «prodotto agricolo», un prodotto compreso tra i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

² Art. 35) «Commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

Art. 45) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3.INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi in **Investimenti materiali ed immateriali** destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aventi ad oggetto:

- Realizzazione, acquisto, ristrutturazione di fabbricati e impianti per cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Acquisto di terreni non edificati per un importo fino al **10%** delle spese ammissibili totali dell'operazione.
- Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e software,

che riguardino i seguenti **settori produttivi**:

- **Zootecnico** (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova)
- **Vinicolo**
- **Ortofrutticolo** (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)
- **Grandi colture** (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero)
- **Settori minori** (olio d'oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).

REQUISITI DEGLI INTERVENTI

Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i **seguenti requisiti**:

- a) gli investimenti devono riguardare i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (esclusi i prodotti della pesca);
- b) realizzarsi attraverso un evidente processo strutturato che metta in luce le varie fasi produttive;
- c) essere realizzati nel **territorio della Regione Veneto**;
- d) rispettare i **limiti di spesa minimi (€ 150 mila, 20 mila per zona montana) e massimi (€ 3 milioni)**;
- e) presentare un **Piano d'investimento agroindustriale**, che illustri:
 - la coerenza dell'operazione con le finalità dell'intervento;
 - il miglioramento delle prestazioni economiche dell'impresa, calcolato come media triennale pre e post intervento, mediante:
 - i. incremento del R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali, ovvero,
 - ii. del valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Sono **esonerati** dalla dimostrazione del miglioramento economico le operazioni in cui **oltre il 50% della spesa** è destinato a:

- miglioramento della qualità delle acque reflue;
- bonifica e rimozione dell'amianto.

- f) essere **realizzati entro 24 mesi dalla data** di pubblicazione sul BURV **del decreto di concessione**.
- g) Presentare, entro il termine stabilito dagli Indirizzi Procedurali del CSR 2023-2027, alternativamente

- Richiesta di anticipo obbligatorio pari al 50% dell'aiuto concesso corredata da una polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo;
- Domanda di saldo o domanda di acconto di importo pari almeno al 50% dell'aiuto concesso.

h) **Acquisire, per i tre anni successivi dalla data di pagamento del saldo, almeno il 70% delle materie prime agricole da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria o dai seguenti soggetti**

- 1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci
- 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1)

Per il settore della zootecnia da carne il valore verrà calcolato tenuto conto delle quantità di materia prima che i macelli acquistano direttamente dalle aziende agricole attive nella produzione primaria.

4.SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Costruzione, acquisto, ristrutturazione di **fabbricati per cernita, lavorazione, immagazzinamento, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli** (sono ammissibili le spese per le opere edili e l'impiantistica).

La realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli devono essere funzionali alla vendita di prodotti provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata dall'impresa titolare della domanda e/o in aziende associate/collegate.

- b) Acquisto di **terreni non edificati** nel limite massimo del **10%** della spesa ammissibile dell'operazione; il costo è ammesso esclusivamente per l'acquisto del lotto/sedime di costruzione.
- c) Acquisto di **macchine e attrezzature nuove**, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito.
- d) Acquisto di **hardware e software** dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
- e) **Spese generali** devono essere conformi agli Indirizzi Procedurali Generali del CSR Veneto 2023–2027, ad esclusione degli studi di fattibilità.
- f) I **costi sostenuti** per la stipula della garanzia fideiussoria finalizzata alla richiesta di anticipo obbligatorio.

Nei casi di acquisto di immobili o terreni di cui alle lettere **a)** e **b)**, un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Nel caso di un fabbricato deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

5. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

L'agevolazione è concessa in forma di **contributo a fondo perduto**, con intensità variabile del:

Locazione	Beneficiario	Intensità di aiuto
Zona non montana	PMI, Grandi Imprese	30%
Zona montana	PMI	40%

Dotazione complessiva: **€ 33 milioni**, così ripartiti per settore produttivo

- Zootecnico: € 14.350.000
- Vinicolo: € 8.150.000
- Ortofrutticolo: € 4.050.000
- Grandi colture: € 4.700.000
- Settori minori: € 1.300.000
- PMI zootecniche in zona montana: € 450.000

CUMULABILITA'

L'intervento è attuato ai sensi dell'articolo 42 TFUE: il contributo è finanziato con fondi agricoli europei (FEASR) nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e non rientra nel regime "de minimis".

L'aiuto non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi sulle stesse spese.

7. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 16/02/2026.

Il bando prevede una procedura valutativa a graduatoria.

Le domande devono conseguire un **punteggio minimo di 30 punti**.



PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it